

	Allegato A) – Statuto	
	(Modificato come da delibera Comitato Direttivo e Assemblea	
	dei soci del 19.02.2024)	
	CONFEDERAZIONE EUROPEA PROFESSIONISTI E IMPRESE	
	(CONF.E.P.I.)	
	— — — — —	
	Articolo 1	
	Denominazione e Sede	
	È costituita in base agli articoli 18 e 39 della Costituzione	
	Italiana e con riferimento agli articoli 36 e seguenti del	
	Codice civile nonché alle disposizioni di cui D.lgs. 460/97	
	una libera associazione in forma di ente confederativo deno-	
	minato CONFEEPI (Confederazione Europea Professionisti e Im-	
	prese) .	
	La sigla CONFEEPI dovrà essere sempre utilizzata nella denomi-	
	nazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico e, in generale, nei rapporti dell’Ente con i terzi.	
	Essa è disciplinata dal presente Statuto, da eventuali Rego-	
	lamenti emanati per il miglior funzionamento dell’ente per	
	meglio regolare l’applicazione dello Statuto la vita dell’Ente	
	e dalle vigenti norme di legge in materia.	
	La sede legale dell’Ente è a Roma.	
	La sede operativa delle singole attività istituzionali potrà	
	non coincidere con la sede legale e sarà deliberata dall’organo	

	competente secondo il presente Statuto in base alle esigenze.	
	Con delibera dell'organo competente potranno essere istituite	
	diverse sedi operative su tutto il territorio nazionale e/o	
	può essere modificata la sede legale, purché sempre all'interno	
	del Comune di Roma, senza necessità di modificare il presente	
	statuto.	
	Articolo 2	
	Carattere Volontario	
	L'ente ha carattere Volontario e non ha scopo di lucro.	
	L'ente è apartitico, apolitico e non partecipa direttamente o	
	indirettamente a sostegno di liste elettorali di partiti e	
	movimenti politici.	
	L'ente ed il suo ordimento interno si ispirano ai principi di	
	democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli iscritti,	
	che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del pre-	
	sente Statuto. L'ente si avvale delle attività prestate in	
	forma volontaria, libera e gratuita dai propri iscritti per il	
	perseguimento dei fini istituzionali.	
	In caso di necessità L'Ente può assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi, in presenza di condizioni economiche e/o quali-	
	tative più favorevoli rispetto al mercato, di prestazioni di	
	lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri iscritti.	

	Articolo 3	
	Durata	
	La durata dell'ente è illimitata.	
	L'ente non potrà essere sciolto se non in base alle norme del	
	presente Statuto e dopo una specifica deliberazione dell'As-	
	semblea straordinaria dei soci.	
	Articolo 4	
	Scopo	
	L'ente si ispira al valore sociale dell'associazionismo libe-	
	ramente costituito e delle sue molteplici attività come espres-	
	sione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuoven-	
	done lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali	
	nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo tutte quelle	
	iniziative che hanno come unico scopo il perseguimento di fi-	
	nalità di carattere sociale, civile e culturale. L'ente ha per	
	scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore	
	degli iscritti o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno	
	rispetto della libertà e della dignità degli iscritti.	
	L'ente persegue come scopo principale lo sviluppo e la crescita	
	della cultura in materia di qualificazione delle competenze,	
	riconoscimento delle professioni e degli scopi aziendali dei	
	propri iscritti.	
	L'ente opera nel campo del sindacalismo libero, democratico e	
	solidale e si propone, nell'ambito di una più vasta divulga-	

	zione della cultura professionale e aziendale, di tutelare il	
	riconoscimento della qualificazione delle competenze tecnico	
	professionali tramite programmi di formazione, attività di in-	
	formazione, studio, ricerca e realizzazione di iniziative al	
	fine di favorire gli scopi sociali mettendoli a disposizione	
	dei propri iscritti.	
	L'ente ha come scopo la crescita professionale, la tutela e la	
	difesa degli interessi dei propri iscritti attraverso:	
	a) La rappresentanza e difesa dei suoi iscritti in tutte le	
	sedi locali, nazionali ed estere al fine del riconosci-	
	mento della loro professionalità;	
	b) La tutela di qualsiasi tipo di interesse legittimo degli	
	iscritti all'ente;	
	c) La realizzazione di percorsi formativi qualificanti e di	
	formazione permanente per i propri iscritti e per gli	
	operatori del settore, nonché lo sviluppo di tutte le	
	azioni formative e consulenziale nei vari campi di inte-	
	resse dei propri iscritti attraverso la costituzione di	
	una rete di referenti su tutto il territorio nazionale;	
	d) L'ente può aderire, sottoscrivere, partecipare attra-	
	verso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli	
	di intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di as-	
	sociazioni temporanee di scopo e di impresa con qualsiasi	
	soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non	

	sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.	
	Articolo 5	
	Attività	
	<u>(Articolo dello statuto aggiornato come deliberato nell'assemblea</u>	
	<u>dei soci del 07 ottobre 2019)</u>	
	Per il conseguimento dei propri scopi, l'Ente potrà, sia di-	
	rettamente sia con la collaborazione di soggetti che operino	
	in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'Ente stesso,	
	svolgere le seguenti attività:	
	a) <u>Interventi tramite le proprie rappresentanze in ogni sede</u>	
	<u>nelle quali si discutono, si deliberano e si amministrano</u>	
	<u>gli interessi degli iscritti nella stipula e/o rinnovi</u>	
	<u>dei CCNL;</u>	
	b) <u>Attività assistenziale, ricreativa, formativa, ludica a</u>	
	<u>favore degli iscritti estrinsecata attraverso conven-</u>	
	<u>zioni assicurative e la consulenza tecnico giuridica;</u>	
	c) Progettare, organizzare, produrre, acquistare e distri-	
	buire supporti didattici, libri, opuscoli, cd rom, mate-	
	riali e prodotti film e video di ogni genere e tipo,	
	anche via internet;	
	d) Divulgare in tutte le sue forme, compreso il web, mate-	
	riale di informazione, quotidiani, giornali, bollettini,	
	pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informa-	
	tici ed utilizzo di reti e piattaforme informatiche;	

	e) Proporre a soggetti interessati, studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale	
	sulle problematiche socioeconomiche dell'esercizio di	
	una professione o nell'ambito dell'attività di un'im-	
	presa e il riconoscimento delle relative competenze;	
	f) Proporre la promozione dell'immagine dell'ente con pro-	
	duzione di ogni tipo di pubblicità;	
	g) Organizzare in proprio o in conto terzi convegni, semi-	
	nari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre	
	e promuovere premi;	
	h) Raccogliere sponsorizzazioni, promuovere organizzare e	
	gestire corsi di istruzione, formazione, specializza-	
	zione in tutti campi oggetto degli interessi dell'Ente,	
	anche in collaborazione con enti locali, regionali, sta-	
	tali, europei e internazionali sia pubblici che privati,	
	compreso anche ogni tipo di Istituto di Istruzione sia	
	pubblico che privato, sia italiano che estero;	
	i) Partecipare alle politiche ed alle normative in materia	
	di qualificazione professionale e aziendale congiunta-	
	mente ad organismi sia pubblici che privati, nonché par-	
	tecipazione ad iniziative e progetti italiani, Europei	
	ed Internazionali per promuovere la professionalità de-	
	gli iscritti nell'ambito delle loro attività;	
	j) <u>L'Associazione riconosce la qualità e la qualificazione</u>	

	<u>professionale dei propri iscritti attraverso l'assegnazione di crediti formativi ai fini del rilascio, ai sensi degli artt. 4,7 e 8, dell'attestato legge 4/2013.</u>	
	Articolo 6	
	Finalità	
	<u>(Articolo dello statuto aggiornato come deliberato nell'assemblea dei soci del 07 ottobre 2019)</u>	
	L'Ente per il perseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi a soci, a soggetti esterni, assumere personale, usare volontari, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per sé stesso o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell'ente o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori. Per gli incarichi affidati ai soci dagli organi sociali può essere previsto un rimborso. L'Ente potrà inoltre:	
	a) Cooperare con altre associazioni, pubbliche o private, di qualunque nazionalità, Enti Bilaterali ed organismi paritetici comunque costituiti, purché queste perseguano analoghe finalità o complementari alle stesse;	
	b) Riconoscere con l'uso del logo, tutte le iniziative previste nell'ambito dello statuto, concedere il patrocinio a tutte le iniziative che concorrano allo sviluppo della cultura della competenza e della qualificazione professionale e aziendale;	

	c) Promuovere la costituzione di organi di certificazione delle conformità e competenze per i settori di riferimento, potrà inoltre offrire consulenza, gestire eventi, su incarico di terzi.	
	Articolo 7	
	Iscritti	
	<u>Articolo dello statuto aggiornato come deliberato nell'assemblea dei soci del 07 ottobre 2019)</u>	
	<u>Possono iscriversi alla CONFEPi i tecnici e gli esperti di ogni settore di appartenenza.</u>	
	a) Tutte le aziende operanti in qualsiasi settore nonché Federazioni, Associazioni nonché qualsiasi soggetto raggruppato sotto qualsiasi forma associativa purché riconosciuta e/o non vietata dalla legge o da prassi anche internazionali;	
	b) L'ente riconosce la qualifica di iscritto a tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, partecipano alla vita associativa e accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali.	
	c) Ogni iscritto può esercitare un solo voto.	
	d) Tutti gli iscritti partecipano, tramite il loro diritto di voto, all'elezioni dei componenti gli organi direttivi	

	dell'Ente all'approvazione e/o modifica dello Statuto,	
	all'approvazione del rendiconto economico e finanziario	
	annuale.	
	e) L'eventuale distinzione in categorie degli iscritti non	
	influisce sul diritto di tutti gli iscritti di parteci-	
	pare liberamente e attivamente alla vita dell'ente, in	
	<i>primis</i> , ma non esclusivamente attraverso la partecipa-	
	zione in assemblea.	
	f) Tutti gli iscritti possono rinnovare ogni anno la loro	
	iscrizione senza nessun vincolo purché nei trenta giorni	
	successivi alla scadenza del vincolo associativo e	
	all'atto del rinnovo sono tenuti al pagamento della quota	
	associativa nella misura e secondo le modalità stabilita	
	da apposita delibera emanata dall'organo sociale compe-	
	tente.	
	Articolo 8	
	Domanda di Ammissione	
	<u>(Articolo dello statuto aggiornato come deliberato nell'assemblea</u>	
	<u>dei soci del 07 ottobre 2019)</u>	
	La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le	
	seguenti modalità:	
	a) <u>Per i liberi professionisti dovranno essere indicati il</u>	
	<u>nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la</u>	
	<u>professione, la residenza, l'eventuale domicilio se div-</u>	

	<u>erso dalla residenza, un recapito per le comunicazioni e</u>	
	<u>ove esistente indirizzo P.E.C. e posta elettronica ordi-</u>	
	<u>naria;</u>	
	b) Per le aziende dovranno essere indicati la denominazione,	
	la sede legale e quella amministrativa, il legale rap-	
	presentante, il settore di appartenenza, e se diverso	
	dal legale rappresentante il nominativo di colui il quale	
	prenderà parte alle attività dell'Ente.	
	c) Nella domanda di adesione tutti gli iscritti dovranno	
	esplicitamente dichiarare di attenersi a quanto stabi-	
	lito nel presente statuto e nei relativi regolamenti, di	
	rispettare le delibere degli organi sociali nonché l'im-	
	pegno al versamento delle quote di adesione e di parte-	
	cipazione alla vita dell'ente.	
	d) L'adesione si perfeziona con la delibera dell'organo com-	
	petente.	
	Articolo 9	
	Diritti degli iscritti	
	Gli iscritti in regola con gli obblighi previsti di cui al	
	successivo articolo 10, hanno uguali diritti di partecipazione	
	ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime	
	modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.	
	Articolo 10	
	Obblighi degli Iscritti	
	Gli iscritti sono obbligati al pagamento della quota associa	

	tiva, all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e	
	di ogni delibera adottata dagli organi sociali e alle eventuali	
	contribuzioni straordinarie che potrebbero essere necessarie	
	per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente.	
	Articolo 11	
	Partecipazione e Quota Associativa	
	La partecipazione alla vita e alle attività dell'Ente è libera	
	e cessa il 31 dicembre di ogni anno laddove non sia oggetto di	
	rinnovo entro i trenta giorni successivi.	
	La quota associativa è incedibile e non si trasmette a nessuno,	
	non è rivalutabile, viene versata a fondo perduto.	
	Articolo 12	
	Organi Centrali e Organi Territoriali	
	L'Ente CONFEPI suddivide i propri organi statutari in "ORGANI	
	CENTRALI" e "ORGANI TERRITORIALI".	
	Sono Organi centrali Elettivi:	
	a) Il Presidente Nazionale	
	b) Il Vicepresidente Nazionale	
	c) L'Assemblea Nazionale	
	Sono Organi Centrali non Elettivi:	
	A) Comitato Direttivo Nazionale	
	B) Le Federazioni	
	C) Coordinatore Nazionale	
	D) Tesoriere	
	E) Comitato Tecnico Scientifico	

	F) Coordinatore relazioni Istituzionali	
	Sono organi Territoriali:	
	a) Il referente territoriale regionale.	
	b) Il referente territoriale Provinciale	
	Articolo 13	
	Il Presidente	
	Il Presidente Nazionale, eletto dall'Assemblea assume la di-	
	rezione e la rappresentanza legale dell'Ente, ne coordina e	
	sovraintende le attività, anche presiedente il Comitato Diret-	
	tivo Nazionale. Sorveglia e regola l'andamento dell'Ente nonché	
	la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Co-	
	mitato Direttivo Nazionale compresa l'elaborazione del rendi-	
	conto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea Na-	
	zionale. In caso di comprovato impedimento temporaneo viene	
	sostituito, con ratifica dell'operato alla prima riunione utile	
	del Comitato Direttivo Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale	
	ovvero dal componente dell'organo Centrale Direttivo più an-	
	ziano. Il Presidente Nazionale nei casi di necessità ed urgenza	
	può assumere, tutte le iniziative che ritiene utili per il	
	tempestivo intervento a favore dell'Ente e/o a tutela degli	
	interessi degli iscritti.	
	Resta in carica cinque anni e, comunque, con poteri di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione fino alla nomina del	
	successore.	

	Il Presidente Nazionale è rieleggibile, qualora rassegni le	
	dimissioni dalla carica è tenuto a convocare l'Assemblea Na-	
	zionale per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale entro	
	venti giorni dalla data della comunicazione.	
	Può accendere o estinguere, congiuntamente o disgiuntamente al	
	Vicepresidente Nazionale, rapporti di conto corrente bancari e	
	postali, nonché sottoscrivere contratti di locazione e/o som-	
	ministrazione, forniture d beni e servizi, promuovere liti e/o	
	resistere alle stesse.	
	Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea Nazionale al-	
	meno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del ren-	
	dicono economico e finanziario, nonché del bilancio preventivo	
	e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.	
	Ha, altresì, l'obbligo di convocare l'assemblea Nazionale, ove	
	ne ricorrano i gravi motivi e ne facciano richiesta almeno i	
	due terzi del Comitato Direttivo Nazionale.	
	Il Presidente Nazionale non è dipendente dell'Ente, ma per la	
	sua opera l'assemblea Nazionale può attribuirgli una indennità	
	di carica stabilendone l'ammontare.	
	Il Presidente Nazionale provvede alla convocazione del Comitato	
	Direttivo Nazionale.	

	Articolo 14	
	Il Vicepresidente Nazionale	
	L'Assemblea Nazionale nomina, su proposta del Presidente Na-	
	zionale, un Vicepresidente/ti Nazionale/li dell'Ente.	
	Il Vicepresidente/ti Nazionale presiede l'Assemblea Nazionale.	
	Il Vicepresidente/ti Nazionale non ha nessun potere legale e	
	non può in nessun modo contrarre obbligazioni in nome e per	
	conto dell'Ente. Il Vicepresidente/ti Nazionale ha la solo	
	funzione di rappresentanza dell'Ente, può rappresentarlo su	
	espressa delega del Presidente Nazionale nei rapporti con sog-	
	getti terzi sia pubblici che privati.	
	Il Vicepresidente/ti Nazionale in ogni caso collabora con tutti	
	gli altri organi, in primis, il Presidente Nazionale per il	
	raggiungimento degli obiettivi e degli scopi dell'Ente avendo	
	sempre come fine ultimo la tutela degli interessi degli	
	iscritti.	
	Articolo 15	
	Assemblea Nazionale	
	L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Ente cui hanno	
	diritto di partecipare tutti gli iscritti in regola, al momento	
	della spedizione della convocazione, con i versamenti delle	
	quote di adesione e di partecipazione deliberati dagli organi	
	centrali, non soggetti a misure disciplinari. L'Assemblea Na-	
	zionale è convocata entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno	

	sociale a cura del Presidente Nazionale per:	
	a) Approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Comitato Direttivo Nazionale;	
	b) Esprimere mozioni inerenti alla vita associativa e formulare risoluzioni organiche dell'Ente per eventuali piattaforme di confronto;	
	c) Eleggere il Presidente Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale;	
	d) Eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice-presidente/ti;	
	e) L'elezione ogni cinque anni, del Comitato Direttivo Nazionale in base alle candidature espresse in sede congressuale o dal Presidente Nazionale;	
	f) L'elezione ogni cinque anni, del revisore legale/tesoriere e del Coordinatore Relazioni Istituzionale;	
	g) L'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, del bilancio di previsione e di quello in corso;	
	h) Deliberare in ordine all'approvazione e alla modifica di regolamenti;	
	i) Deliberare in ordine alle controversie fra i soci e l'Ente;	

	j) Determinare la misura dell'indennità di carica da ricollocare agli organi dell'ente per i quali non sia diversamente previsto dallo statuto.	
	Articolo 16	
	Assemblea Nazionale - Convocazione Straordinaria	
	L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale ogni volta che il Comitato Direttivo Nazionale o il Revisore Legale/Tesoriere lo reputano necessario o allorché ne facciano richiesta motivata almeno i tre quinti degli iscritti con almeno tre anni di anzianità.	
	L'assemblea Nazionale Straordinaria dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente Nazionale sia ricevuta dall'Ente. Essa delibera:	
	- In merito alle modifiche e/o variazioni dello statuto;	
	- In ordine allo scioglimento dell'Ente e della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo al momento dello scioglimento dello stesso	
	Articolo 17	
	Convocazione e funzionamento Assemblea Nazionale	
	L'Assemblea nazionale viene convocata a mezzo PEC, posta elettronica o raccomandata A/R, da inviarsi a ciascun associato almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.	

	Per la validità dell'Assemblea Nazionale convocata, sia che	
	trattasi di argomenti afferenti alla parte ordinaria che per	
	quella straordinaria è necessaria la presenza di tanti iscritti	
	in regola, al momento della spedizione della convocazione, con	
	il versamento delle quote che rappresentino almeno la metà dei	
	voti spettanti a tutti gli iscritti.	
	Per la validità delle deliberazioni in sede ordinaria occorre	
	il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei voti spettanti agli iscritti presenti o rappresentati. Per la validità	
	delle deliberazioni in sede straordinaria occorre il voto favorevole espresso dai due terzi dei voti spettanti agli	
	iscritti presenti o rappresentati.	
	L'astensione equivale a voto contrario.	
	È possibile all'iscritto delegare per iscritto un altro associato in assemblea, ma ogni iscritto non può avere più di	
	cinque deleghe	
	Articolo 18	
	Presidenza Assemblea Nazionale	
	L'Assemblea Nazionale, convocata sia in sessione ordinaria che	
	straordinaria, è presieduta dal Presidente Nazionale e, in caso	
	di impedimento o assenza dello stesso, dal Vicepresidente/ti	
	ovvero Consigliere più anziano.	
	L'Assemblea Nazionale elegge un segretario verbalizzante, il	
	quale redige l'apposito documento sottoscrivendolo, previa	

	lettura e approvazione dei presenti, con il Presidente Nazio-	
	nale al quale è demandata la pubblicità e la registrazione ove	
	previsto per legge.	
	Articolo 19	
	Comitato Direttivo Nazionale: funzioni e poteri	
	Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo a cui compete di	
	dirigere l'Ente nel quinquennio di vigenza della propria no-	
	mina.	
	Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo nel ri-	
	spetto della linea politico-sindacale approvata dall'Assem-	
	blea, controlla l'applicazione delle norme statutarie nei di-	
	versi gradi dell'organizzazione, imposta ed approva il progetto	
	di rendiconto economico finanziario unitamente al bilancio di	
	previsione da sottoporre all'Assemblea Nazionale per l'appro-	
	vazione, convoca ai sensi dello Statuto l'Assemblea in sessione	
	ordinaria e straordinaria.	
	Il Comitato Direttivo Nazionale può istituire comitati, com-	
	missioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari inca-	
	ricchi ad uno o più dei propri componenti.	
	Il Comitato Direttivo Nazionale elabora ogni regolamento ne-	
	cessario ed utile al miglior funzionamento dell'Ente e all'ap-	
	plicazione delle norme del presente Statuto.	
	Il numero dei suoi componenti viene fissato dall'assemblea nel	
	minimo di tre ed un massimo di 15 membri, fra cui devono essere	

	designati uno o più vicepresidenti.	
	È convocato dal Presidente Nazionale per sua iniziativa a mezzo	
	PEC, posta elettronica o raccomandata a/r, inviata almeno otto	
	giorni prima, o tre giorni a seguito di comprovati e documen-	
	tati motivi di urgenza da recepire nella convocazione e nel	
	verbale, della data fissata, presso la sede dell'Ente o in	
	altri luoghi indicati di volta in volta.	
	Per la validità delle deliberazioni, idoneamente verbalizzate	
	e sottoscritte dai presenti, è necessaria la presenza della	
	maggioranza dei membri in carica e del Presidente Nazionale.	
	Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.	
	In caso di dimissioni o impedimento di uno dei suoi componenti,	
	il Presidente Nazionale provvede alla cooptazione scegliendo i	
	nuovi membri fra gli iscritti non eletti all'ultima Assemblea	
	elettiva la cui ratifica verrà deliberata dall'Assemblea Na-	
	zionale nella prima convocazione utile. In ogni caso il sog-	
	getto cooptato decadrà dalle funzioni con il Comitato che lo	
	ha eletto.	
	Al Comitato compete:	
	a) L'approvazione delle domande di ammissione a socio;	
	b) Deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, in ma-	
	teria di esclusione dalla carica di socio; nel qual caso	
	è fatto espresso obbligo al Presidente Nazionale, accer-	
	tare che sia conservata registrazione, acquisizione di	

	prova certa, anche su supporti magnetici ove possibile,	
	degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte.	
	La conservazione dei supporti e della documentazione in	
	genere inerente alle riunioni del Comitato sono affidate	
	al segretario verbalizzante che ne curerà sempre l'ac-	
	quisizione agli atti.	
	Articolo 20	
	Tesoriere	
	Il controllo amministrativo dell'Ente è esercitato da un Te-	
	soriere, iscritto nell'apposito albo, nominato dell'Assemblea	
	Nazionale in cui viene eletto lo stesso.	
	Dura in carica cinque anni e potrà ricoprire ulteriore incarico	
	solo per un quadriennio successivo.	
	Il tesoriere, esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui	
	agli articoli 2403, 2400, e 2407 del Codice civile, esamina i	
	rendiconti economico finanziari e il bilancio di previsione	
	dell'Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci	
	alle scritture contabili.	
	Nei casi in cui è richiesto esamina la legittimità e la cor-	
	rettezza delle delibere che impegnano economicamente e finan-	
	ziariamente l'Ente.	
	A tal fine può esaminare tutti i libri e i documenti contabili	
	chiedendo informazioni e chiarimenti al Presidente Nazionale	
	che li custodisce. Ogni anno predispone una relazione per l'As-	
	semblea Nazionale sul rendiconto economico finanziario	

	esaminato il progetto del documento medesimo rilasciato dal	
	Comitato Direttivo Nazionale.	
	Articolo 21	
	Comitato Tecnico Scientifico	
	Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e di	
	proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo. Opera	
	per un reale ed efficace raccordo tra obiettivi statutari e le	
	esigenze professionali/aziendali del territorio, espresse dal	
	mondo del lavoro e dalla ricerca.	
	I provvedimenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno carat-	
	tere propositivo e consultivo.	
	Il Comitato tecnico Scientifico è nominato annualmente dal	
	Comitato Direttivo Nazionale ed è composto dai seguenti membri:	
	a) Dal Consigliere delegato da Comitato Direttivo Nazionale	
	che presiede le riunioni del Comitato Tecnico Scienti-	
	fico;	
	b) Da un referente per ogni categoria professionale rappre-	
	sentata;	
	c) Da un referente aziendale di ogni azienda associata;	
	d) Da un numero paritetico di esperti del mondo del lavoro,	
	delle professioni e della ricerca scientifica e tecnolo-	
	gica, nonché un rappresentante del mondo sindacale ter-	
	ritoriale.	
	Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico potranno, di	

	volta in volta, partecipare esperti di altri settori che si	
	rendesse necessario convocare per affrontare particolari te-	
	matiche.	
	Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un anno.	
	Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato almeno due	
	volte l'anno. Per ogni convocazione verrà redatto un verbale	
	firmato dal Consigliere delegato da Comitato Direttivo Nazio-	
	nale e da un segretario che sarà nominato di volta in volta a	
	rotazione.	
	Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del	
	Comitato Tecnico Scientifico saranno inviate, a cura del Con-	
	sigliere Delegato del Comitato Direttivo Nazionale, agli organi	
	sociali. La convocazione è fatta dallo stesso Consigliere uti-	
	lizzando anche strumenti elettronici, almeno sette giorni prima	
	della data fissata per la riunione. Nella convocazione deve	
	essere indicato anche l'ordine del giorno della seduta. Ciascun	
	membro può proporre di inserire nell'ordine del giorno argo-	
	menti da discutere.	
	Articolo 22	
	Coordinatore Relazioni Istituzionali	
	Il Coordinatore per le Relazioni Istituzionali assolve a fun-	
	zioni di collegamento con il territorio, la base associativa e	
	le Istituzioni ove è accreditato l'ente.	
	Non ha capacità decisionale e autonomia rispetto alle delibere	

	del Consiglio Direttivo Nazionale e agisce in funzione di spe-	
	cifico mandato ovvero di attribuzioni di funzioni collegate	
	fra loro per la presenza in specifici ambiti istituzionali dove	
	l'Ente deve necessariamente garantire la propria presenza.	
	Risponde al Comitato Direttivo Nazionale circa il proprio ruolo	
	e operato e una volta all'anno, in occasione del progetto di	
	rendiconto economico finanziario, presenta una propria rela-	
	zione scritta al Comitato Direttivo Nazionale.	
	Articolo 23	
	Coordinatore Nazionale	
	Il Coordinatore Nazionale viene nominato, su proposta del Pre-	
	sidente Nazionale, dal Comitato Direttivo Nazionale e ratifi-	
	cato all'Assemblea dei soci nella prima assemblea utile.	
	Il Coordinatore Nazionale ha il compito principale di suppor-	
	tare e monitorare le attività dei singoli Referenti Territo-	
	riali (regionali e provinciali) nominati e operativi sul ter-	
	ritorio di competenza del Coordinatore Nazionale.	
	Il Coordinatore Nazionale promuove attraverso i referenti ter-	
	ritoriali le strategie e i servizi confederali definiti e	
	indicati dal Comitato Direttivo Nazionale, svolge la funzione	
	di raccordo tra le articolazioni territoriali assegnate e gli	
	Organi Centrali incluso i Presidenti delle Federazioni.	
	Il Coordinatore Nazionale non ha nessun potere legale e non	
	può in nessun modo contrarre obbligazioni in nome e per conto	

	dell'Ente, collabora con tutti gli altri organi, in primis, il	
	Presidente Nazionale per il raggiungimento degli obiettivi e	
	degli scopi confederali avendo sempre come fine ultimo la tu-	
	tela degli interessi degli iscritti.	
	Articolo 24	
	Referente Territoriale Regionale e Provinciale	
	Il Presidente Nazionale, su proposta del Coordinatore Nazio-	
	nale, al fine di garantire una presenza di carattere istitu-	
	zionale e consultiva su tutto il territorio nazionale nomina	
	un referente territoriale in ambito regionale e provinciale.	
	Il referente nominato è convocato almeno due volte l'anno dal	
	Presidente Nazionale nella Conferenza Nazionale dei referenti	
	Regionali e Provinciali.	
	Il referente Regionale e Provinciale assolve a rapporti di	
	presenza, rappresentanza istituzionale, collegamento con le	
	Istituzioni e l'Ente per un migliore funzionamento dell'atti-	
	vità dell'Ente sul territorio interessato.	
	Il Referente territoriale regionale e provinciale non ha di-	
	ritto a nessun compenso, tuttavia l'assemblea Nazionale ovvero	
	su delega del Comitato Direttivo Nazionale possono attribuire	
	una indennità di funzione omnicomprensiva il cui ammontare è	
	deliberato anno per anno in relazione alle risorse, progettua-	
	lità e attività previste.	

	Il referente territoriale regionale e provinciale non potrà	
	mai assumere e contrarre obbligazioni in nome e per conto	
	dell'Ente non avendo alcun potere di legale rappresentanza.	
	Articolo 25	
	Federazioni confederali	
	Le Federazioni confederali sono organi di tutela degli iscritti	
	ai comparti e settori di rappresentanza. Il Presidente di Fe-	
	derazione , eletto dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta	
	del Presidente Nazionale, assume la direzione della Federazione	
	rappresenta, ne coordina e sovrintende le attività, anche	
	componente del Comitato Direttivo Nazionale. Sorveglia e re-	
	gola l'andamento della Federazione nonché la corretta appli-	
	cazione ed esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo	
	Nazionale compresa l'elaborazione del rendiconto economico e	
	finanziario specifico di Federazione, da sottoporre al Comitato	
	Direttivo Nazionale e ratificato al Presidente Nazionale.	
	La Confederazione distingue e riconosce le seguenti federazioni	
	di rappresentanza:	
	- CONF.E.P.I.PRO - "Federazione Professionisti";	
	- CONF.E.P.I.TUR - "Federazione Turismo";	
	- CONF.E.P.I.SAN - "Federazione Sanità";	
	- CONF.E.P.I.FAM - "Federazione Automotive";	
	- CONF.E.P.I.TLA - "Federazione Trasporti Logistica & Affini";	
	- CONF.E.P.I.ART - "Federazione Artigianato";	

	- CONF.E.P.I.AGRI - "Federazione Agricoltura";	
	- CONF.E.P.I.COM - "Federazione Commercio";	
	- CONF.E.P.I.S&S - "Federazione Sport & Salute";	
	Articolo 26	
	Regolamento di funzionamento delle Federazioni	
	Ogni Presidente di Federazione ha il compito di redigere un	
	proprio Regolamento di funzionamento da sottoporre all'appro-	
	vazione del Comitato Direttivo Nazionale.	
	Articolo 27	
	Organi delle Federazioni	
	Il Presidente di Federazione può nominare ogni organo federale	
	che ritiene utile e funzionale alla Federazione e agli scopi	
	dell'Ente dandone comunicazione, in primis al Presidente Na-	
	zionale e a tutti gli organi centrali nazionali.	
	Articolo 28	
	Tenta dei libri Federali	
	Il Presidente di Federazione è tenuto alla registrazione dei	
	propri soci sul "Libro iscritti Federazione" nonché a tenere	
	un "libro dei verbali del Comitato Federale".	
	Articolo 29	
	Logo e marchi delle Federazioni	
	Ogni singola Federazione utilizza la propria carta intestata	
	riportante il proprio "logo federale", deliberato e approvato	
	dal Comitato Direttivo Nazionale e utilizza i moduli di iscri-	
	zione soci riportanti il "logo federale" in aggiunta con il	

	"logo confederale", deliberato e approvato dal Comitato Diret-	
	tivo nazionale.	
	Articolo 30	
	Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle quote associative e	
	dai contributi versati dai soci, dai contributi di Enti pub-	
	blici e/o privati, Organismi nazionali esteri e sovranazionali,	
	dai privati, da lasciti, da donazioni, atti di liberalità e	
	dai proventi delle varie attività culturali, didattiche e ri-	
	creative, dai beni mobili e immobili.	
	L'Ente al solo fine del perseguimento dello scopo sociale e	
	nel rispetto delle normative vigenti potrà svolgere prestazioni	
	di servizi, convenzioni e non, iniziative promozionali sotto-	
	scrizioni anche di premi.	
	Tutti i proventi di tali prestazioni o iniziative, detratti	
	gli oneri di competenza, così come saranno acquisiti al patri-	
	monio dell'Ente stesso i proventi delle cessioni di beni e di	
	servizi agli iscritti e a terzi, anche attraverso lo svolgi-	
	mento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e	
	sussidiaria.	
	L'Ente potrà godere per l'espletamento delle proprie attività	
	dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei	
	propri soci o quant'altro.	

	Gli iscritti, in qualunque momento della vita dell'Ente non	
	potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul pa-	
	trimonio associativo.	
	In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di	
	iscritto, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scio-	
	glimento dell'Ente, l'iscritto non avrà diritto alcuno a re-	
	stituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attri-	
	buzione sul patrimonio dell'Ente.	
	Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato	
	dalle norme vigenti e dal presente statuto gli utili dell'Ente	
	entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun	
	esercizio e non sono in nessun modo suscettibili di riparti-	
	zione fra gli iscritti sotto nessuna forma.	
	Articolo 31	
	Esercizio Sociale	
	L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con	
	l'anno solare e pertanto iniziano il Primo gennaio e terminano	
	il Trentuno dicembre di ciascun anno.	
	Articolo 32	
	Libri Sociali	
	Per il buon funzionamento dell'Ente sono istituiti e posti in	
	essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori pre-	
	visti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri iscrit-	
	tivi:	

	a) Libro Nazionale degli Iscritti	
	b) Libro Iscritti Federazione	
	c) Libro dei verbali del Comitato Direttivo Nazionale	
	d) Libro dei verbali del Comitato Federale	
	e) Libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale.	
	Articolo 33	
	Bilancio e risultato di gestione	
	Il Comitato Direttivo Nazionale, entro il trenta novembre di	
	ciascun anno, predispone un bilancio preventivo dell'ente per	
	l'anno solare successivo e, entro sessanta giorni dalla fine	
	di ciascun anno, predispone un rendiconto economico e finan-	
	ziario dell'Ente.	
	Tali documenti sono approvati dal Comitato Direttivo Nazionale	
	e posti a disposizione del tesoriere per le attività connesse	
	alla presentazione degli stessi all'Assemblea Nazionale per la	
	delibera di approvazione.	
	I proventi delle attività dell'ente, come realmente conseguiti,	
	non possono in nessun caso essere divisi tra gli iscritti	
	neppure in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve	
	essere reinvestito a favore delle attività istituzionali sta-	
	tutariamente previste e di quelle ad essa direttamente con-	
	nesse.	
	È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante	

	la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore	
	di enti o iniziative di pubblica utilità.	
	Articolo 34	
	Scioglimento dell'Ente	
	In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente	
	l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà	
	essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad	
	altri enti similari o a fini di pubblica utilità, sentito	
	l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge	
	23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta	
	per legge.	
	Articolo 35	
	Interpretazione delle Statuto	
	Tutte le controversie fra l'Ente e gli iscritti o i membri	
	degli organi dell'ente, nonché quelle fra gli iscritti o tra i	
	membri degli organi dell'Ente e quelle fra gli iscritti ed i	
	membri degli organi dell'ente, che dovessero insorgere in re-	
	lazione a o in connessione con la validità, l'efficacia, l'in-	
	terpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento del presente sta-	
	tuto saranno devolute ad un arbitrato i cui membri verranno	
	scelti dalle parti interessate e il presidente sarà nominato	
	dal Presidente Nazionale dell'Ente. In caso di rifiuto o im-	
	pedimento di una delle parti l'arbitro verrà nominato dal	

[illegible]